



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CARABBA</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>RINELLA</u> | <u>LEONARDO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DELL'OLIO</u> | <u>GIROLAMO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 914/11
depositato il 11/02/2011

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° DEL 30/11/2010 ASSENTE 1995
NN SPEC
contro AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 914/11

UDIENZA DEL

15/12/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

276
1/2011

PRONUNCIATA IL:

15/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 DIC. 2011

Il Segretario
Mario Lauciello

Fatto.

Con atto in data 11 febbraio 2011, F. / P. / proponeva ricorso, con contestuale istanza di sospensione e trattazione in pubblica udienza, avverso il provvedimento notificato in data 30 novembre 2010 con il quale l'Equitalia E.TR. S.p.a la informava di aver proceduto al fermo amministrativo dell'autovettura tg ' / , in seguito ai debiti tributari non assolti derivanti dalla cartella di pagamento che allegava..

Lamentava la ricorrente che la Concessionaria aveva proceduto al fermo nonostante la 11^a Sezione di questa Commissione tributaria avesse, con sentenza 159/11/10 dichiarata illegittima la procedura di fermo azionata sullo stesso mezzo e per la stessa cartella annullando il preavviso di fermo e gli atti consequenziali. Aggiungeva che la procedura in parola era illegittima per una serie di motivazioni: mancata notifica del verbale di accertamento prodromico alla cartella, mancata individuazione degli elementi essenziali del fatto, mancato rispetto dei termini di iscrizione a ruolo, violazione delle norme a tutela del diritto di difesa, genericità della motivazione del provvedimento impugnato, mancata notifica in termini della cartella esattoriale, prescrizione della pretesa impositiva, mancata indicazione dei modi, termini ed autorità per produrre impugnazione, mancata individuazione della persona firmataria dell'atto.

Si costituiva con memoria del 1.7.2011 la Concessionaria per la riscossione che contestava tutte le doglianze della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

Dopo che questa Commissione, con ordinanza in data 31 maggio 2011 aveva accolto l'istanza di sospensione, in data odierna si è tenuta pubblica udienza, al termine della quale le parti presenti hanno concluso come da verbale.

Diritto

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero va in primo luogo rilevato che la Suprema Corte, a Sezioni unite, con la decisione 11 maggio 2009, n.10672 (Riv. Dir. Trib. 2009, 7-8, 539) ha affermato che *"il preavviso di fermo, essendo l'unico atto facente parte della sequenza procedimentale finalizzata all'adozione del fermo amministrativo, formalmente comunicato al contribuente, deve ritenersi impugnabile dinanzi al giudice tributario. Non costituisce ostacolo la mancata previsione del preavviso di fermo nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 d.lg n.546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione"*.



Tanto premesso è evidente che, una volta riconosciuta la natura di procedimento amministrativo del fermo, il preavviso di fermo deve essere motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare sia in rapporto all'entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito (T.A.R. Bari Puglia, sez.I, 1 settembre 2004 in Foro Amm.2004, 2641).

Poiché nella specie il provvedimento impugnato è totalmente privo di motivazione, lo stesso va annullato in conformità alle richieste contenute in ricorso.


La natura della controversia consente la compensazione delle spese.

P. Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, compensa le spese.

Bari, 15 dicembre 2011.

Il Relatore



Il Presidente

